



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Bollettino

Settimanale

Anno XVI - n. 12
10 aprile 2006

PI5115 - BOLLETTINI POSTALI GE.CO.WEB

Provvedimento n. 15302

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 22 marzo 2006;

SENTITO il Relatore Professor Nicola Occhiocupo;

VISTO il Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante *Codice del consumo*;

VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, di cui al D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. RICHIESTA DI INTERVENTO

Con richieste di intervento pervenute in data 18 novembre 2005 e 1° dicembre 2005, la Confederazione Italiana Agricoltori (C.I.A.) del Trentino e un consumatore hanno segnalato la presunta ingannevolezza ai sensi del Titolo III, capo II, del Decreto Legislativo n. 206/05, di un messaggio, diffuso per corrispondenza dalla società GE.CO.WEB S.r.l. nei mesi di ottobre e novembre 2005 nelle province di Trento e Macerata, concernente una "*proposta di iscrizione alla pubblicazione*" in un "*elenco registro ditte italiane commercio industria artigianato agricoltura in Europa*".

I segnalanti lamentano l'ingannevolezza del messaggio, consistente in un bollettino di c/c inserito in un modulo prestampato intestato alla società GE.CO.WEB di Alghero, in quanto, per la sua grafica, il contenuto e le informazioni omesse, offrendo l'iscrizione ad un elenco che potrebbe essere confuso con quello della Camera di commercio, risulterebbe idoneo ad indurre nei destinatari il convincimento di dover effettuare un versamento a favore dell'Ente camerale, alterando così il comportamento economico degli stessi.

II. MESSAGGIO

Il messaggio oggetto della richiesta di intervento consiste in un bollettino di c/c postale precompilato, anche con la cifra da corrispondere, pari a 399,97 euro, intestato alla "*GE.CO.WEB S.r.l.*", riportante l'indicazione "*Iscrizione n. rif. 0546R237562*" quale causale, e in un breve testo annesso, volto a promuovere l'iscrizione annuale presso una banca-dati. Nel testo viene riportata la specifica "*Proposta di iscrizione alla pubblicazione. Elenco registro ditte italiane commercio industria-artigianato-agricoltura in Europa*". In particolare, vi è una sorta di tabella nella quale è indicato l'importo delle "*spese inserimento*", composte da una "*tariffa base*", "*spese invio*" e "*20% iva*", per un totale di 399,97 euro. Sono riportate, inoltre, con caratteri grafici molto ridotti, le seguenti indicazioni: "*per il pagamento si prega di usare l'apposito Bollettino. Usando altri modi di versamento, si prega di citare sempre il n. di riferimento (...). Amministrazione e stampa: Elenco Ditte del Commercio – Industria - Artigianato - Agricoltura. Questo inserimento non è obbligatorio. Lo diventerà per noi con il versamento secondo l'ordine inserito nella pubblicazione*".

dell'Elenco Ditte GE.CO.WEB. S.r.l., Via Pasquale Paoli 65, 07041 Alghero. Le condizioni generali sono scritte sul lato posteriore. La nostra pubblicazione non fa alcun riferimento ad iscrizione o pubblicazioni di altra natura e non si sostituisce agli adempimenti imposti dalla pubblica amministrazione e dalle organizzazioni camerali". Sul retro del testo, infatti, sono riportate le condizioni generali di contratto, consistenti in dieci articoli scritti in caratteri grafici alquanto ridotti.

III. COMUNICAZIONI ALLE PARTI

In data 14 dicembre 2005 è stato comunicato al segnalante e alla società GE.CO.WEB S.r.l., in qualità di operatore pubblicitario, l'avvio del procedimento ai sensi del Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo n. 206/05, in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, precisando che l'eventuale ingannevolezza del messaggio pubblicitario oggetto della richiesta di intervento sarebbe stata valutata ai sensi degli artt. 19, 20, 21 e 23, comma 1, del citato Decreto Legislativo, con riguardo alla riconoscibilità dello stesso come messaggio pubblicitario, alle caratteristiche dell'iniziativa promozionale pubblicizzata, alla confusione sull'operatore pubblicitario, nonché all'eventuale rilevanza delle omissioni informative ivi contenute.

IV. RISULTANZE ISTRUTTORIE

Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento è stato richiesto alla società GE.CO.WEB S.r.l., in qualità di operatore pubblicitario, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera a), del D.P.R. n. 284/03, di fornire informazioni e relativa documentazione riguardanti le caratteristiche dell'offerta pubblicizzata, specificando in particolare la natura del servizio offerto, le modalità di utilizzo dello stesso, nonché le condizioni previste per l'adesione all'iniziativa stessa. Alla società è stato richiesto, inoltre, di produrre l'elenco dei destinatari ai quali è stato inviato il messaggio segnalato, specificando la data, le modalità e il luogo di diffusione dello stesso.

Dalla visura camerale effettuata è emerso che la società ha per oggetto "l'attività di prestazione di servizi nel campo dell'informatica, in particolare potrà svolgere l'attività di: acquisto, produzione, elaborazione ed amministrazione di dati gestiti sia su supporti informatici che cartacei; sviluppo e assistenza software; progettazione e creazione di opere multimediali e interattive su supporti digitali; progettazione, installazione, creazione manutenzione e assistenza di siti internet, intranet e commercio elettronico (...). E' comunque escluso l'esercizio nei confronti del pubblico di ogni attività che sia qualificata dalla legge come finanziaria e per la quale la legge preveda l'esercizio in via riservata". Inoltre, risulta che la società è in liquidazione volontaria dal 29 dicembre 2005.

In data 8 febbraio 2006 è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del D.P.R. n. 284/03.

Con la memoria conclusiva, pervenuta in data 27 febbraio 2006, la società GE.CO.WEB. S.r.l. ha evidenziato che:

– l'iniziativa cui si riferisce il messaggio consiste nella proposta di adesione ad una banca-dati centrale che consente alle società e alle ditte aderenti di poter contattare con facilità clienti e società operanti nei rispettivi settori di interesse commerciale;

- non è ravvisabile alcun rapporto concorrenziale, né confusione tra il servizio offerto e quello prestato dalla Camera di commercio, in quanto quest'ultima è ente di diritto pubblico che non svolge attività di impresa;
- nel bollettino è presente l'indicazione "*proposta di iscrizione*", ove la locuzione proposta esclude ogni riferimento alla previsione di obbligatorietà che connota l'iscrizione alla Camera di Commercio. Inoltre, il bollettino contiene l'ulteriore specifica "*la pubblicazione non fa alcun riferimento ad iscrizione o pubblicazioni di altra natura e non si sostituisce agli adempimenti imposti dalla pubblica amministrazione e dalle organizzazioni camerali*", che è idonea a fugare ogni dubbio sulla natura del servizio offerto dalla società;
- inoltre, il bollettino viene inviato esclusivamente a società e imprese, e dunque a soggetti non sprovveduti, ma assolutamente in grado di valutare la portata dell'iniziativa;
- si esclude ogni possibile confondibilità del messaggio con l'iscrizione presso l'Ente Camerale, anche in ragione del fatto che risultano totalmente diverse le modalità di versamento del corrispettivo per tale ultima iscrizione, che avviene attraverso il mod. F24.

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Il messaggio in esame, costituito da un bollettino di versamento in c/c postale e in un breve testo annesso, nell'insieme dei suoi elementi testuali e grafici, induce a far ritenere che provenga da una pubblica amministrazione e, come tale, idoneo a confondere i destinatari, non consentendo loro di riconoscere immediatamente il reale scopo pubblicitario del messaggio stesso, portandoli a credere che il versamento richiesto sia obbligatorio. In realtà, il messaggio è volto a promuovere l'inserimento a pagamento in una banca-dati gestita dall'operatore pubblicitario. In particolare, l'effetto confusorio è determinato dall'intestazione riportata sul bollettino, volta a specificare che il versamento è finalizzato all'iscrizione nell' "*Elenco Registro Ditte Italiane Commercio Industria-Artigianato-Agricoltura in Europa*", nonché dalla causale "*Iscrizione N. Rif. 0541R231060*", che presentano un tenore burocratico tipico degli atti della pubblica amministrazione. Le specifiche "*proposta di iscrizione*" e "*la nostra pubblicazione non fa alcun riferimento ad iscrizione o pubblicazioni di altra natura e non si sostituisce agli adempimenti imposti dalla pubblica amministrazione e dalle organizzazioni camerali*", riportata nell'ultimo periodo della comunicazione, peraltro di non assoluta e immediata comprensibilità, non assolvono, inoltre, alcuna funzione chiarificatrice, e non valgono a controbilanciare adeguatamente la configurazione equivoca ed i riferimenti ambigui presenti nel messaggio.

Si consideri, altresì, che, solo in posizione defilata con caratteri privi di evidenza e senza alcun risalto, viene riportata la denominazione della società promotrice dell'iniziativa e la sede della stessa.

Il bollettino di pagamento inviato ai destinatari presenta caratteristiche grafiche analoghe a quelle dei bollettini utilizzati dalle Camere di Commercio, rafforzando, altresì, erroneamente l'idea che si tratti di un versamento da adempiere obbligatoriamente.

Quanto alle Condizioni Generali di Contratto riportate sul retro del bollettino, si rileva che le stesse non possono ritenersi adeguate ad evitare la confondibilità indotta dal messaggio circa la natura del servizio svolto, sia in ragione delle modalità con cui sono riportate (sul retro del bollettino con caratteri ridotti), sia con riferimento al contenuto delle stesse. Le clausole si

soffermano, infatti, ripetutamente, sull'iscrizione ad una banca-dati ed alla possibilità di consultazione della stessa, senza tuttavia che emerga in modo evidente l'assoluta facoltatività della stessa, che al contrario appare quasi un servizio collaterale posto in essere dalle Camere di Commercio, nonché l'estraneità della proposta ad adempimenti di natura obbligatoria.

Alla luce delle suddette considerazioni, può quindi concludersi che la natura promozionale del messaggio in esame non risulta immediatamente riconoscibile ai destinatari, in violazione dell'articolo 23 del Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo n. 206/05. Da tale circostanza, deriva, quindi, che il messaggio risulta idoneo ad indurre in errore i destinatari con riguardo alla provenienza del messaggio, alle qualifiche dell'operatore e alle caratteristiche del servizio offerto. Appare evidente, infatti, che, per le ragioni esposte, un consumatore può essere indotto ad effettuare il versamento richiesto proprio sulla base della convinzione della sua obbligatorietà.

VI. SANZIONI

Ai sensi dell'articolo 26, comma 7, del Decreto Legislativo n. 206/05, con la decisione che accoglie il ricorso, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 100.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'articolo 26, comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05 e, in particolare, della gravità e della durata della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

Nel caso in esame, con riguardo alla gravità della violazione, deve essere considerata l'ampiezza e la capacità di penetrazione del messaggio che, in ragione della modalità di diffusione (stampati inviati per posta in diverse aree geografiche), è suscettibile di aver raggiunto potenzialmente un ampio numero di consumatori. Per quanto riguarda la durata della violazione, si ritiene altresì necessario considerare che il messaggio è stato diffuso per un lungo periodo di tempo.

Inoltre, nel caso di specie si tiene conto dell'entità del pregiudizio dei consumatori, essendo il messaggio volto a promuovere l'iscrizione ad una pubblicazione che comporta per i destinatari un significativo esborso economico.

Pertanto, in ragione della gravità e della durata, si applica la sanzione pecuniaria nella misura di 14.100 € (quattordicimilacento euro).

RITENUTO, pertanto, che il messaggio pubblicitario in esame è idoneo a indurre in errore i destinatari con riguardo alla natura del messaggio, alla qualifica dell'operatore, nonché alle caratteristiche del servizio offerto, potendo per tale motivo pregiudicarne il comportamento economico;

DELIBERA

a) che il messaggio pubblicitario descritto al punto II del presente provvedimento, diffuso dalla società GE.CO.WEB. S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20, 21, lettere *a)*, e *c)*, e 23, comma 1, del Decreto Legislativo n. 206/05, e ne vieta l'ulteriore diffusione;

b) che, per tale comportamento, venga comminata alla società GE.CO.WEB. S.r.l., una sanzione amministrativa pecuniaria di 14.100 € (quattordicimilacento euro).

La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione oppure mediante delega alla banca o alle Poste Italiane, presentando il modello allegato al presente provvedimento, così come previsto dal Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Ai sensi dell'art. 26, comma 10, del Decreto Legislativo n. 206/05, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 26, comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Fabio Cintioli

IL PRESIDENTE

Antonio Catricalà
